

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, le tre disposizioni che voteremo in sequenza (gli articoli 32, 33 e 34) si inquadrano in un unico progetto, quello di limitare in maniera sostanziale la possibilità di accesso alla giustizia del lavoro. Infatti, i diritti dei lavoratori possono essere limitati direttamente o attraverso una restrizione della loro giustiziabilità, e questa è la strada che si è prescelta in questo caso.

È una norma - lo dico al relatore Cazzola - che purtroppo abbiamo già votato noi in questa stessa forma e rispetto alla quale forse sarebbe necessario un supplemento di attenzione. Peraltro in questa norma noi delimitiamo in maniera troppo rigida la possibilità del giudice di valutare il contenuto effettivo del contratto, in relazione anche alle modalità di svolgimento del rapporto materialmente svoltosi. Questa è una prerogativa del giudice che non può essere delimitata: in questo senso già la Corte costituzionale si è pronunciata più volte e si è pronunciata con una sentenza molto importante, la n. 115 del 1994, magistralmente commentata da Massimo D'Antona (ed io suggerirei la lettura di questa pronuncia e del relativo commento).

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, l'esigenza che rappresentiamo con questo emendamento è di garantire, nel momento in cui si compone una commissione di conciliazione che ha compiti molto rilevanti ai fini della chiusura di controversie in materia di lavoro, che vi siano all'interno di tali commissioni rappresentanti delle organizzazioni che hanno una diffusione territoriale nazionale. È ovvio che la garanzia della nazionalità, che peraltro viene utilizzata in tante norme nel nostro ordinamento giuridico, non ultimo l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, è una garanzia della serietà della diffusione e della reale rappresentatività di quella organizzazione sindacale.

Per tale ragione già ieri ci siamo espressi con gli onorevoli Boccuzzi e Damiano in senso assolutamente contrario rispetto a questa legittimazione di organizzazioni sindacali territoriali, non determinate né definite e il cui peso non si capisce come si dovrebbe determinare e pesare. Riteniamo che questa deriva che si sta intraprendendo sia assolutamente negativa e determini anche un'incertezza a livello territoriale ai fini della determinazione dei soggetti da coinvolgere nelle commissioni di conciliazione.

Per questa ragione, abbiamo proposto l'emendamento che tende a sostituire le parole: a livello territoriale, con le seguenti: su base nazionale. È ovvio che un sindacato nazionalmente presente in tutto il territorio è un sindacato che garantisce maggiormente l'esercizio di queste importanti e rilevanti funzioni.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, con il comma 9, di cui chiediamo la soppressione, si introduce nel nostro ordinamento una forma di arbitrato pressoché obbligatorio. In sostanza, signor Presidente, si delega alle organizzazioni sindacali e, in assenza di accordo in sede sindacale, al Ministero, di predisporre delle regole che varranno per tutti i contratti individuali che verranno stipulati.

Con questa norma, quindi, si espropria pressoché del tutto la giurisdizione ordinaria in materia di lavoro, assegnando tutte le controversie alla giurisdizione di arbitri privati. Si tratta di una norma, anch'essa, di cui non sfuggono a nessuno i profili di illegittimità costituzionale, che darà luogo a contenzioso su contenzioso, che rischia di indebolire le tutele dei lavoratori e che viola in maniera palese il diritto di tutti i nostri cittadini italiani di accedere alla giurisdizione ordinaria.

Forse apparirà ultroneo, ma è utile ricordare cosa prevede l'articolo 24 della nostra Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Con questa norma si indeboliscono le tutele dei lavoratori, si impedisce l'accesso alla giustizia ordinaria e si creerà un contenzioso anche in ordine alla possibilità di accesso alla giustizia. Si tratta di un pasticcio, che è stato, peraltro, commesso al Senato; in quella sede si è peggiorata in maniera macroscopica la norma che era stata votata dalla nostra Camera dei deputati. Credo che sia utile ritornare al precedente *status* (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, l'articolo 33, nel suo complesso, contiene un coacervo di norme tutte tese a rendere più difficile l'accesso alla giustizia in materia di lavoro. Si tratta di una norma che denota complessivamente un accanimento fuori luogo. Peraltro, si tratta di una giustizia che ha alcune caratteristiche che costituiscono dei pilastri del nostro ordinamento giuridico: mi riferisco alla gratuità.

L'elemento della gratuità, ovvero la possibilità di accedere in maniera gratuita alla giustizia del lavoro, è uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico, è una delle peculiarità che si insegnano all'università, che si assumono come vanto del nostro ordinamento. Introdurre questa modifica sostanziale, ovvero devolvere alla giurisdizione degli arbitri gran parte delle controversie, e introdurre in sede di contratto individuale delle clausole compromissorie che vincoleranno il lavoratore ai fini dell'accesso alla giustizia (prevedendo, quindi, un arbitrato obbligatorio a pagamento, nel quale gli arbitri non saranno più vincolati al rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo, ma potranno decidere secondo equità) costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema di tutela del lavoro in sede giudiziaria. Questo tema avrebbe meritato ben altro confronto. Si tratta di una norma che è stata inserita attraverso un emendamento al Senato. Credo che questo ramo del Parlamento dovrebbe svolgere una valutazione aggiuntiva e avrebbe bisogno di valutare in maniera più attenta gli effetti di una scelta così rilevante.

Inoltre, ai fini anche di un rapporto tra istituzioni più corretto, ritengo che queste scelte vadano prese in ossequio a principi che più volte ha affermato la Corte costituzionale. Sul punto, la Corte ha sempre ritenuto che fosse possibile prevedere la via arbitrale, ma che dovesse essere sempre conservata la possibilità delle parti di scegliere la via giudiziaria. Questa scelta non è più consentita, è preclusa ai lavoratori e, quindi, si pone in netto contrasto con i principi contenuti all'articolo 24 e 102 della nostra Costituzione, che sono palesemente violati dal comma 9 dell'articolo 33 in questione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, come ieri ci ricordava il relatore Cazzola, approviamo questo provvedimento a distanza di un anno e qualche mese dall'ultima volta in cui lo abbiamo affrontato.

Sembra quasi che quest'anno sia passato invano e che nulla sia successo. Invece non è così: la crisi finanziaria ed economica è diventata anche occupazionale. In questa crisi, si è manifestata una macroscopica falla nel nostro sistema, in cui centinaia di migliaia di lavoratori precari, una moltitudine senza voce, è rimasta abbandonata a se stessa, alla propria solitudine, alla propria disperazione, specie nel Mezzogiorno.

Nulla si è fatto per tutelare queste categorie e questi lavoratori, per correggere le asimmetrie del nostro mercato del lavoro. Anzi, con questo disegno di legge si riducono le tutele di tutti i lavoratori, ma in particolare si colpiscono i lavoratori precari. Lo hanno detto bene le onorevoli Gatti e Madia: fino ad oggi un lavoratore a termine, che è illegittimamente stato utilizzato con l'apposizione di un termine, nel nostro diritto vigente avrebbe avuto diritto ad una stabilizzazione del proprio impiego.

Con questo disegno di legge si riducono le tutele dei lavoratori a termine e gli si assicura al più una indennità, peraltro irrisoria. Si tratta di una norma inaccettabile, peraltro in contrasto con una esplicita decisione della Corte costituzionale su una norma pressoché identica. È una norma iniqua, lesiva dei diritti dei lavoratori, che noi contrastiamo e per questo voteremo contro.